

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** RICOSTRUZIONE PRIVATA

## DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A00595 del 29/03/2024

Proposta n. 610 del 27/03/2024

**Oggetto:**

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100 del 9 maggio 2020, presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Nicoletta Santori, in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Patarico, distinto in catasto al Fg. 27 part. 166 sub 2 - ID 7310

**Proponente:**

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	FESTUCCIA ELEONORA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

**Oggetto:** Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100 del 9 maggio 2020, presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Nicoletta Santori, in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Patarico, distinto in catasto al Fig. 27 part. 166 sub 2 – ID 7310

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, e norme collegate;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, come convertito, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”*, nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, come convertito, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge n. 189/2016, recante: *“Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi”* che dispone: *“La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli Interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite ...”*;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l'art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che *“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*

*sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023», e l'art. 1, comma 739, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2022" con "31 dicembre 2023";*

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

#### CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone *"Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili"*;
- con l'Ordinanza 17 novembre 2016, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale per la *"Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili"*;
- con l'Ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato le modalità per la *"Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi"*;
- con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, *"Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata"*, all'articolo 70, comma 2, è stato stabilito che *"In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo"*;
- con l'art. 38, comma 1, del *"Testo Unico della Ricostruzione Privata"* è stato stabilito che *"Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o*

*archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge”;*

- con art. 1, comma 1, lettera d) dell’Ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, *“Riordino della programmazione dei termini degli interventi della ricostruzione privata”*, è stata disposta la proroga al 31 maggio 2023 del termine per l’integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall’art. 12, comma 1, dell’ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, dall’art. 13 dell’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e dall’art. 7 dell’ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022;
- con l’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 *“Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi”*, è stato disposto che *“per l’integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. d), della ordinanza n. 135 del 2023, il termine perentorio è fissato al 31 luglio 2023”*;
- con l’art. 6 dell’Ordinanza 165 del 21 dicembre 2023; *“Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi”*, è stato previsto che *“per le fattispecie di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) e comma 2, dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 142 del 30 maggio 2023, i termini adempimentali sono eccezionalmente prorogati alla data del 31 marzo 2024”*;

#### CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:

- in data 30/11/2020, con prot. n. 1043720 - RCR-CI-LO – 057002 - è stata presentata dal professionista incaricato richiesta per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100 del 9 maggio 2020, per conto della Sig.ra Nicoletta Santori, in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Patarico, distinto in catasto al Fg. 27 part. 166 sub 2 – ID 7310, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con nota prott. nn. 1115121 del 21/12/2020, 1064695 del 22/12/2021 e 476504 del 16/05/202, alle quali si rimanda per gli elementi di dettaglio, l’Ufficio Ricostruzione Lazio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell’istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l’accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell’istruttoria in attesa dell’acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota acquista agli atti con n. 999009 del 12/10/2022, il Comune di Amatrice ha disposto diniego ed archiviazione istanza relativamente al procedimento di verifica in materia di conformità urbanistico-edilizia dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’O.C. n. 100 del 9 maggio 2020, a causa del mancato riscontro nei termini di legge alla richiesta di integrazione documentale trasmessa dall’Ente al professionista incaricato *“con nota prot. 13724 del 15/07/2022”*;
- con nota prot. n. 485216 del 05/05/2023, alla quale si rimanda per gli elementi di dettaglio, stante quanto sopra riportato ed il perdurare delle criticità evidenziate nelle corrispondenze di cui sopra, non sanate dalle integrazioni documentali trasmesse dal professionista e menzionate nell’allegato esito istruttorio, l’Ufficio Ricostruzione Lazio, ha inviato a questi, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, dettagliando le carenze documentali rilevanti ai fini dell’istruttoria sulla richiesta di contributo alla ricostruzione, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO:

- che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate le osservazioni di cui alla nota di preavviso di rigetto;

### DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e dettagliate nell'esito istruttorio parte integrante del presente atto:

- il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 100 del 9 maggio 2020, presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Nicoletta Santori, in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Patarico, distinto in catasto al Fg. 27 part. 166 sub 2 – ID 7310;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 1 del Testo Unico della Ricostruzione Privata, le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge.

Il presente provvedimento è comunicato al Professionista incaricato, per il tramite di quest'ultimo al soggetto richiedente il contributo ed al Comune territorialmente competente.

Il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

F.to Stefano Fermante

## ESITO ISTRUTTORIO - Proposta rigetto istanza

Procedura Semplificata  DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)  
 DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

**Costo convenzionale al netto di Iva: € 22.344,80** (< limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020)

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA n. 4/2016 e n. 8/2016 s.m.i. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016**

### Dati generali

Provincia: Rieti  
Comune: Amatrice  
Frazione: Patarico  
Richiedente: Santori Nicoletta  
In qualità di: Delegato in comunione  
Dati Catastali: fg. 27 part. 166 sub 2

### Dati identificativi dell'istanza

#### USR

ID Istanza: 7310

Protocollo: 1043720 del 30/11/2020 e successive integrazioni

Istruttore: Eleonora Festuccia

**Richiesta anticipo Spese Tecniche** (O.C.S.R. n. 94/2020) sì  no

**Verifica a campione** (art. 12, c. 1, O.C.S.R. n. 100/2020) sì  no

**Tipologia di intervento:** Riparazione con rafforzamento locale

**Destinazione e tipologia edificio:** Residenziale

**Natura giuridica della titolarità del contributo:** Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari)

**Oggetto: Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici con danni lievi ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e l.m.i. presentata dalla Sig.ra Santori Nicoletta relativa al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI) frazione Patarico, distinto in Catasto al foglio 27, mappale 166 sub. 2 - ID 7310.**

#### CONSIDERATO CHE:

- in data 1043720 del 30/11/2020 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale per edifici con danni lievi per conto della Sig.ra Santori Nicoletta, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Amatrice- frazione Patarico (RI), distinto in Catasto al foglio 27 mappale 166 sub 2 a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con nota Prot. n. 1115121 del 21/12/2020 , questo Ufficio ha richiesto di regolarizzare l'istanza ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'O.C.S.R. n. 108/2020;
- con nota Prot. n. 631545 del 21/07/2021 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE) ha trasmesso una Variante all'istanza;

- la suddetta variante è risultata incompleta della documentazione minima richiesta, con nota Prot. n. 1064695 del 22/12/2021 questo Ufficio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota Prot. n. 476504 del 16/05/2022 questo Ufficio ha chiesto al Comune di Amatrice chiarimenti circa l'utilizzabilità ante sisma ai sensi a n. 90 del 24/01/2020 allegato 1 e dell'art. 10, D.L. 189/2016 comma 1, evidenziando che, seguito dell'esame della documentazione fotografica e catastale trasmessa, sono emersi elementi di incertezza;
- con nota prot. n. 485216 del 05/05/2023 , questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - che si intendono qui integralmente richiamati - e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire riscontro alla stessa;

PRESO ATTO:

- che il Comune di Amatrice con nota prot. 0019190 del 12-10-2022 acquisita da questo Ufficio con Prot. 0999009 del 12/10/2022 ha comunicato l'archiviazione il diniego e l'archiviazione dell'istanza considerato che non è stato dato seguito alle integrazioni richieste dal Comune con la nota prot. 13724 del 15/07/2022;
- che i termini di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 sono inutilmente spirati, senza che siano state presentate memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, atte a superare i motivi di diniego sopra richiamati

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 15/03/2024

Il Responsabile del Procedimento  
Eleonora Festuccia